

## **ORDINANZA MINISTERIALE n. 90**

**(prot.4042)**

**Roma, 21 maggio 2001**

**Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001.**

....

13. In ciascuna scuola media e' costituita una commissione per l'esame di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di esame previste dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 348, nonche' dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al secondo comma dell'art. 7 delle legge 4 agosto 1977. **Il presidente di detta commissione e' nominato con decreto del Provveditore agli Studi** il quale lo sceglie, di regola, nell'ambito della provincia tra:

a) **dirigenti scolastici** di scuola media statale o pareggiata e dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media;

b) **professori di ruolo incaricati** della presidenza delle scuole medesime.

14. Nelle scuole medie funzionanti con corsi ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento per effetto D.M. 6 agosto 1999, la commissione d'esame e' altresì composta dagli insegnanti di strumento musicale.

15. I dirigenti scolastici e i docenti incaricati della presidenza devono provenire da scuola diversa da quella in cui sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente.

16. Qualora il personale anzidetto risulti indisponibile, ovvero sussista, comunque, l'impossibilita' di scegliere tra di esso il presidente della commissione, il Provveditore agli Studi sceglie quest'ultimo fra le restanti categorie indicate nell'art. 7, 3° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362.

17. Al presidente della commissione di una scuola puo' essere affidata anche la presidenza della commissione di altra scuola del medesimo o di diverso comune vicino, facilmente raggiungibile, sempreche' le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.

18. I dirigenti scolastici, prima di assumere la presidenza della commissione dell'esame di licenza in altra scuola media, provvederanno a delegare, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le funzioni di presidente delle commissioni di idoneita' solo nel caso in cui non possano o non ritengano di svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione nell'istituto di appartenenza ed in quello di assegnazione. Qualora sia possibile svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione di esame di idoneita', i dirigenti scolastici potranno concordare con il presidente della commissione degli esami di licenza presso la propria scuola un calendario delle sedute plenarie delle commissioni e delle prove orali, che consenta ai dirigenti scolastici medesimi di presenziare quanto meno alle prove orali ed alle sedute plenarie

delle commissioni di idoneità alle seconde e terze classi della propria scuola.

.....

### **Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362**

#### **Art. 7.**

#### **Sedi di esame - Composizione della Commissione esaminatrice**

Sono sede di esame di licenza le scuole medie statali e pareggiate e le scuole medie non statali che abbiano ottenuto per le terze classi il riconoscimento legale.

In ognuna delle predette scuole è costituita una Commissione per l'esame di licenza, composta, oltre che dal presidente, da tutti i professori delle terze classi della scuola che insegnino materie previste dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, come materie di esame.

I presidenti di Commissione sono nominati con decreto del provveditore agli studi, il quale li sceglie, di regola, nell'ambito della Provincia, fra: a) i presidi di scuole medie statali o pareggiate diverse da quelle ove sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente, sempre che non siano impegnati nell'insegnamento nelle terze classi; b) i professori di ruolo incaricati della presidenza di scuole medie statali o pareggiate diverse da quelle ove sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente, sempre che non siano impegnati nell'insegnamento nelle terze classi. In caso di indisponibilità del personale indicato nelle anzidette lettere a) e b) ovvero di impossibilità di scegliere il presidente nelle medesime categorie,

il provveditore lo sceglie, secondo l'opportunità, tra: a) i professori di ruolo di scuole secondarie di secondo grado statali o pareggiate muniti di laurea e possibilmente aventi almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario, che preferibilmente insegnino in classi di collegamento o del biennio delle scuole anzidette; b) i professori di ruolo di scuole medie statali o pareggiate diverse da quelle ove sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente non impegnati nell'insegnamento nelle terze classi, purché muniti di laurea e possibilmente aventi almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario; c) i provveditori agli studi provenienti dall'insegnamento, a riposo e i presidi di scuola media statale o pareggiata a riposo; d) gli ispettori centrali per l'insegnamento medio a riposo; e) i presidi di ruolo di scuola secondaria statale o pareggiata di secondo grado a riposo, i professori di ruolo di scuola secondaria statale o pareggiata di secondo grado a riposo, in possesso di laurea e possibilmente con servizio di ruolo ordinario di almeno cinque anni, i professori di ruolo di scuola secondaria statale o pareggiata di primo grado a riposo, in possesso di laurea e possibilmente con servizio di ruolo ordinario di almeno cinque anni.

Al presidente della Commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza della Commissione di altra scuola, del medesimo o diverso Comune vicino, sempre che le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.

Nelle scuole medie aventi più di una terza classe la Commissione si articola in tante sottocommissioni quante sono le terze classi: di ogni sottocommissione fanno parte i professori che insegnano materie d'esame nella rispettiva terza classe.

Il presidente distribuisce, a suo giudizio, tra le sottocommissioni i candidati esterni.

Il presidente può disporre l'articolazione della Commissione o di ciascuna delle eventuali sottocommissioni, ai fini della correzione degli elaborati e dello svolgimento delle prove orali, in due gruppi esaminatori, distinti per gruppi di materie, la cui determinazione è rimessa allo stesso presidente.

Per i candidati provenienti dalle terze classi differenziali di cui all'art. 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si costituisce una apposita Commissione composta dei soli professori che insegnino nelle predette terze classi le materie previste dall'art. 6 della legge suindicata come materie d'esame, e presieduta dallo stesso presidente della Commissione costituita per le altre terze classi della medesima scuola.

I presidenti delle Commissioni di esame di licenza delle scuole medie annesse ai conservatori di musica statali ed agli istituti musicali pareggiati nonché agli istituti e scuole d'arte, statali, pareggiati e legalmente riconosciuti, sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che li sceglie tra le categorie di personale direttivo o insegnante di primo, secondo e terzo ruolo appartenenti rispettivamente ai ruoli dei conservatori di musica statali e istituti musicali pareggiati ovvero degli istituti e scuole statali o pareggiati d'arte e dei licei artistici statali o pareggiati, corrispondenti alle categorie indicate nel terzo comma del presente articolo.”

.....